

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 settembre 2012, n. 167.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116.

3. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4003):

Presentato dall'on. Giuseppe Palumbo e dall'on. Alessandro Saro Alfonso Pagano il 12 gennaio 2011.

Assegnato alla XII Commissione permanente (affari sociali), in sede referente, in data 7 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I, II e V.

Esaminato dalla XII Commissione, in sede referente, il 22 e 29 giugno 2011; il 27 luglio 2011; il 27 settembre 2011; il 9 novembre 2011; il 12 e 25 gennaio 2012; il 15 febbraio 2012; il 13 marzo 2012.

Esaminato in Aula ed approvato l'8 maggio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3291):

Assegnato alla 12ª Commissione (igiene e sanità), in sede referente, il 15 maggio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª Commissione, in sede referente, il 22 e 23 maggio 2012; il 6 e 26 giugno 2012.

Esaminato in Aula il 2 agosto 2012 ed il 12 settembre 2012 ed approvato il 13 settembre 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 5 del Codice civile è il seguente:

“Art. 5. (*Atti di disposizione del proprio corpo*) — Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.”.

La legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene tra persone viventi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1967, n. 160.

Il decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116 (Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2010, n. 172.

12G0184